



WEBINAR SPORTELLLO DEL REVISORE

**Continuità aziendale
e
Crisi di Impresa**

PRESENTATA DA ALUNNI FAUSTO



CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA



Riferimenti Normativi:

- Raccomandazione 2014/135/UE del 12 marzo 2014
- Regolamento UE 2015/848 del 20 maggio 2015
- Proposta di Direttiva del Parlamento UE 22 novembre 2016
- Regolamento delegato UE 2016/451 della Commissione
- Legge delega 155/2017
- Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14
- Direttiva UE 1023/2019
- Dl 23/2020, cosiddetto «Decreto Liquidità»
- Dl 34/2020, cosiddetto «Decreto Rilancio»

Early warning
Early restructuring
Second chance



IMPRESE SOGGETTE – IMPRESE ESCLUSE



- Art. 12, Co. 4, C.c.i., Strumenti di allerta si applicano a tutte le attività imprenditoriali
- Art. 2086, C.c., Adozione di adeguati assetti solo per imprese in forma collettiva o societaria (Artt. 375-377, C.c.i.)
- Art. 2477, C.c., Obbligo organi di controllo solo per le società che per n. 2 esercizi consecutivi sfiorano almeno 1 dei seguenti limiti: 4 milioni di attivo – 4 milioni di ricavi – 20 dipendenti
- Imprese escluse in cui è già presente una organizzazione interna e relative procedure: Grandi Imprese/Gruppi di Imprese (20.000.000-40.000.000-250), Società con azioni quotate in mercati regolamentati, Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (Art. 2, Regolamento Consob)
- Imprese che leggi speciali assoggettano in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa (Banche-Intermediari finanziari-Sim/Sgr-Fondi comuni di investimento-Fiduciarie)
- Imprese minori (patrimonio <300.000 - ricavi <200.000 – ammontare debiti non scaduti <500.000) con intervento Occ in luogo dell'Ocri



LA CONTINUITA' AZIENDALE



- Soddisfa le aspettative dei soci di capitale e dei prestatori di lavoro
- Equilibrio economico con ricavi $>$ costi e remunerazione del capitale investito
- Equilibrio monetario di gestione dei flussi tra entrate e uscite



EQUILIBRI D'IMPRESA

Patrimoniale

Per analizzare la reale situazione dell'impresa ciò che assume rilievo è l'indeb. Finanz./PN

Quante volte i debiti finanziari costituiscono multiplo del PN, valore accettabile se <3

Economico

Risultati economici motore dell'attività dell'impresa e se non genera flussi economici a copertura dei costi ci saranno ripercussioni su patrimonio e sul rimborso dei debiti

$$\text{ROI} = \text{RO}/\text{CI}$$

$$\text{ROE} = \text{RN}/\text{PN}$$

$$\text{ROS} = \text{RIS OP.}/\text{RICAVI}$$

$$\text{ROD} = \text{ONERI FIN.}/\text{DEB. FIN.}$$

Finanziario

Analisi tra fonti e impieghi con equilibrio tra passività a breve e attività a breve

Integrazione dell'analisi con flussi finanziari per attutire l'influenza delle politiche di ammortamento

Rendiconto finanziario



SCHEMATA GRAFICA EQUILIBRIO AZIENDALE

Stato patrimoniale

ATTIVITA'

PASSIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Debiti a medio-lungo
termine

Attività Correnti
(Liquidità, Rimanenze,
Cr. Breve, Altre
Attività)

Passività Correnti

TOTALE ATTIVITA'

TOTALE PASSIVITA



I PILASTRI DEL PRINCIPIO ISA 570



Definizione Consob: «il termine incertezza si riferisce a circostanze atte a influenzare il bilancio, connesse ad azioni o eventi futuri ed incerti al di fuori del controllo degli amministratori alla data di redazione del bilancio»

Art. 2423 bis cc

Valutazione delle voci di bilancio da effettuare secondo prudenza e nella prospettiva di continuità aziendale

OIC 11

Valutazione della capacità dell'azienda di continuare a presentarsi come un complesso economico funzionante

IFAC

An uncertainty is a matter whose outcome depends on future actions or events not under the direct control of the entity but that may affect the financial statement



OIC 11 PAR 23 RIFLESSI

↓

NOTA INTEGRATIVA CON DECRIZIONE
SPECIFICA DEI RIFLESSI SULLA PROSSIMA
CESSAZIONE ATTIVITA'

↓


1. Revisione della vita utile e del valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali in funzione del ristretto arco temporale
2. Stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni
3. Esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi (Fondi rischi ed oneri, TFR)
4. Valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate



ISA ITALIA 570.18



Un'incertezza è significativa se l'**entità** del suo impatto e la **probabilità** che essa si verifichi è tale che a giudizio del revisore è necessaria un'informativa appropriata sulla sua natura e implicazioni al fine di una corretta rappresentazione del bilancio





LA CONTINUITA' AZIENDALE



«E' una circostanza in atto» insita in un'impresa a durare nel tempo secondo direttive di competitività, coesione/socialità, economicità



PRINCIPIO SOVRAORDINATO DI REDAZIONE DEL BILANCIO
(ex art. 2423-bis, co. 1, n. 1 c.c. e OIC 29, Dir. Com. 2013/34/UE)




PRINCIPIO DI CONTROLLO DI CRISI AZIENDALE E FONDATO
MOTIVO DI VERIFICA DI ALLERT
(ex art. 13, co. 1, Cci)



PRESUPPOSTO CONTINUITA' AZIENDALE



1. NON ESISTA NE' INTENZIONE NE' NECESSITA' DI APRIRE LA LIQUIDAZIONE
2. NON VI SIA NECESSITA' DI CESSARE L'ATTIVITA'
3. NON SI DEBBA RICORRERE ALLE PREVISTE PROCEDURE CONCURSUALI



RISCHIO CHE IL REVISORE
DEVE VALUTARE GIA' AL
MOMENTO
DELL'ACCETTAZIONE
DELL'INCARICO


RESPONSABILITA'
CONTINUA E
PERSISTENTE DEL
REVISORE



LA SITUAZIONE DOPO L'EMERGENZA COVID-19




Dl 8 aprile 23/2020,
«Decreto Liquidità»



- Rinvio del CCI al 1 Settembre 2021
- Sospensione di una serie di norme che incidono sulla continuità delle imprese

Dl 34/2020, «Decreto
Rilancio»,
Art. 38-quater



- I bilanci che si chiudono al 31 dicembre 2020 o comunque in corso a tale data (quindi anche quelli in chiusura primavera-estate-autunno 2021) la prospettiva della continuità ai sensi dell'art. 2423-bis cc può essere effettuata sulla base dell'ultimo bilancio chiuso entro il **23 febbraio 2020**



NEUTRALIZZAZIONE EFFETTI UNICAMENTE NEGATIVI DELLA
CRISI ECONOMICA POST PANDEMIA



LA DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE



Bilanci chiusi in data
anteriore al 23 febbraio
2020 →

- Si può usare la deroga qualora alla data di chiusura del bilancio (ad es. 31-12-2019) esisteva la prospettiva di continuità aziendale

Bilanci chiusi in data
successiva al 23
febbraio 2020 e prima
del 31 dicembre 2020 e
in bilanci degli esercizi
in corso al 31 dicembre
2020 →

- Si può usare la deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad es. 30 giugno 2020) sussisteva la prospettiva di continuità aziendale



SITUAZIONE DOPO DL 34/2020



- Emendamento Commissione Bilancio viene inserito art. 51-bis ai sensi del quale al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività di impresa, viene modificato l'art. 379, comma 3 del Codice della Crisi di Impresa, posticipando la nomina del revisore e dell'organo di controllo alla primavera del 2022 con riferimento in quanto ai parametri ai bilanci 2020-2021

Documento Assirevi 234 (in fase di aggiornamento)


- Dimissioni Revisore
- Revoca per giusta causa
- Risoluzione consensuale



CONTINUITÀ AZIENDALE E ALLERTA




Monitoraggio della continuità aziendale -
Modifica art. 2086 C.c. a cui fanno rinvio anche
artt. 2257, 2380 bis, 2409 novies, 2475, C.c.



Obbligo dell'imprenditore collettivo societario di implementare un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e ad attivarsi senza indugio per l'adozione e attuazione degli strumenti previsti per superamento crisi anche in funzione della garanzia della continuità aziendale (Artt. 375-377, Cci)

Introduzione nuove procedure confidenziali e non giudiziali di allerta e composizione assistita della crisi




Oneri di segnalazione di squilibri di natura patrimoniale, reddituale, finanziaria in capo agli organi di controllo interno (Collegio Sindacale/Revisore/Società di Revisione) e ai «creditori pubblici qualificati» (A.E., A. Riscossione, INPS)



ADEGUATO ASSETTO POST COVID-19



- Le indicazioni del c. 2 art. 2086 cc operano nell'attuale contesto ma devono essere rimodulate. L'art. in oggetto non è stato sospeso per l'importanza del costante monitoraggio del rischio





CONCETTO DI ALLERTA, ART. 2, CCI



- CRISI

Fase meno grave e temporalmente precedente

«stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»

1. Fattore cronologicamente prospettico
2. Fattore probabilistico
3. Fattore economico-finanziario

- INSOLVENZA

Fase più grave e temporalmente successiva

«stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»



STRUMENTI DI RILEVAZIONE



ART. 13

1. Comma 1, presenta gli indicatori della crisi negli squilibri reddituali – economici – patrimoniali
2. Comma 2, presenta gli indici della crisi quali Patrimonio netto e DSCR
3. Comma 3, la via alternativa degli indici personalizzati



INDICATORI DELLA CRISI – ARTT. 13-24, CCI



Misurazione della sostenibilità degli oneri di indebitamento per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi – legame con le misure premiali art. 25, Cci:

1. Individuazione di specifici indici elaborati dal CNDCEC e approvati dal MEF di squilibri di carattere Patrimoniale – Reddituale e Finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività dell'impresa, tenuto conto della data di costituzione e inizio attività;
2. Reiterati e significativi ritardi nei pagamenti delle obbligazioni aziendali:
 - debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 gg per un totale pari ad oltre la metà dell'ammontare mensile delle retribuzioni;
 - debiti vs fornitori scaduti da almeno 120 gg per un totale superiore a quello dei debiti non scaduti



CRISI – CONTINUITÀ AZIENDALE



La definizione di crisi data dall'art. 2, co. 1, Dlgs. 14/2019 è una definizione “riduttiva” di crisi in quanto all'aspetto temporale (6 mesi) sia in quanto a fattori indicatori (Indici CNDCEC), ma l'unica giuridicamente accettabile per la costruzione sistema di allerta.

La prospettiva di analisi della continuità aziendale ha un periodo temporale più esteso (12 mesi dalla data di riferimento del bilancio) e qualitativamente più completa e complessa. E' possibile infatti che ci siano imprese in «crisi» per diversi profili e motivazioni, ma le loro criticità non rilevano ai fini della segnalazione fintanto che non sia probabile un'insolvenza nei 6 mesi successivi.

- L'individuazione della causa di un processo degenerativo è spesso complessa, perché molte cause possono agire congiuntamente quali:
 - Crisi da inefficienza;
 - Crisi da sovracapacità/rigidità;
 - Crisi da decadimento prodotti;
 - Crisi da errori di programmazione;
 - Crisi da squilibrio finanziario



MINACCE DI NATURA EXTRA FINANZIARIA




Il Principio ISA 570 – Continuità aziendale elenca una serie di minacce di natura non finanziaria che possono minacciare la continuità aziendale quali:

- l'intenzione della direzione di liquidare l'impresa
- Perdita membri direzione con responsabilità strategiche;
- Perdita di mercati strategici, clienti/fornitori chiave, contratti concessioni
- Difficoltà con il personale
- Scarsità approvvigionamento di forniture centrali;
- Comparsa di concorrenti di successo;
- Procedimenti legali con rischi di risarcimento;
- Modifiche di leggi e/o politiche governative;
- Eventi catastrofici



ADEGUATO ASSETTO BALANCED SCORECARD






INDIZI DI CRISI E CONTINUITÀ AZIENDALE



Segnalazione dell'Organo di Controllo All'Organo Amministrativo

Fondati indizi di crisi (Art. 13, co. 1, Cci):

- Insostenibilità debito successivi 6 mesi
- Pregiudizio continuità aziendale esercizio in corso
- Presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti



Momento discriminare tra crisi che possono essere gestite internamente all'impresa e obbligo di segnalazione

Motivazione della segnalazione

- Superamento degli indici è ragionevole presunzione di «crisi»
- Vaglio critico degli accadimenti straordinari attesi nei successivi 6 mesi tali da compromettere la sostenibilità del debito e la continuità aziendale
- Confronto con le eventuali osservazioni dell'Organo Amministrativo